

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3427 del 20/09/2016
Oggetto	AUA - DITTA CARBURANTI VECCHIETTI SRL NEL COMUNE DI CENTO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3527 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 18313/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Carburanti Vecchietti s.r.l.” con sede legale nel Comune di Bologna (BO), località Galliera, via Vittorio Veneto n. 8 ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 8/a - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Cento n. 2931 del 21.01.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distributore carburanti con autolavaggio.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 21.01.2016, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento, assunta al P.G. di ArpaE il 08.06.2016 con il n. 5710, presentata dalla Società “Carburanti Vecchietti s.r.l.”, nella persona di Roberto Vecchietti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), località Galliera, via Vittorio Veneto n. 8 ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 8/a, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che il procedimento ha avuto inizio in data 27.05.2016;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Carburanti Vecchietti s.r.l.” per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel condotto, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato “Scolo Canalazzo Inferiore”, di acque reflue industriali, costituite da acque reflue industriali (derivanti dall’autolavaggio), reflue domestiche e di prima pioggia, rilasciata dalla Provincia con atto n. 53023 del 27.06.2012;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

- L.R. 21/2012;
- L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia P.G. n. 53023 del 27.06.2012;
- Preso atto della dichiarazione del Legale Rappresentante della Società “Carburanti Vecchietti s.r.l.” di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo abilitativo allo scarico di acque reflue industriali, rilasciato dalla Provincia con atto P.G. n. 53023 del 27.06.2012, allegata alla sopra citata istanza;
- *Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera “S1”, indicato nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” - RF, non è oggetto della presente istanza;*
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione di rumore, allegata alla sopra citata istanza;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. del Comune di Cento datata 14.09.2016 (assunta al P.G. di ArpaE n. 9805 del 15.09.2016) contenente i seguenti Pareri/Certificazione:
 - Certificato di inesistenza della pubblica fognatura rilasciato dalla società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 81747 del 07.07.2016;
 - Parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara allo scarico nello scolo Canalazzo Inferiore, espresso con nota prot. n. 12275 del 16.08.2016;

- Parere dell'Ufficio Ambiente del Comune di Cento, espresso con nota prot. n. 42261 del 25.08.2016. In tale nota il Servizio Ambiente comunica per la matrice rumore di non aver nulla da rilevare in ordine alla compatibilità dell'attività svolta dalla Società "Carburanti Vecchietti s.r.l." rispetto alla classe acustica di appartenenza (classe 4);
- Vista la documentazione della Società "Carburanti Vecchietti s.r.l." trasmessa via e-mail ad ArpaE in data 16.09.2016, contenente copia in formato digitale delle planimetrie allegata all'atto P.G. n. 53023 del 27.06.2016;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Cento alla Società "Carburanti Vecchietti s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), località Galliera, via Vittorio Veneto n. 8 ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 8/a, codice fiscale 00324490374 e P.IVA 00503431207 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella

planimetria di cui al precedente punto 1, posto a monte del punto di scarico e a valle di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue.

3. I sistemi di depurazione delle acque reflue dell'autolavaggio, delle acque di prima pioggia ed delle acque reflue domestiche devono corrispondere a quelli schematizzati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante rispettivamente sotto le voci allegato "B", "C" e "D".

4. La linea abbattimento metalli dell'impianto di depurazione dell'autolavaggio deve prevedere un primo passaggio delle acque chiarificate attraverso un letto filtrante costituito da carbone attivo granulare ad elevato potere assorbente ed un secondo passaggio su zeolite sodica attivata.

5. Nella sezione di disoleazione sia dell'impianto di depurazione dell'autolavaggio che delle acque di prima pioggia deve essere inserito un dispositivo di sicurezza per bloccare la fuoriuscita di oli ed un sistema visivo per il controllo del livello delle sostanze oleose.

6. La Società "Carburanti Vecchietti s.r.l." deve adottare tutti gli accorgimenti per mantenere sgombro lo scolo, dove recapita lo scarico, per consentire un corretto deflusso delle acque reflue ed evitare così impaludamenti e ristagni delle acque reflue.

7. Gli impianti di depurazione delle acque reflue dell'autolavaggio, delle acque di prima pioggia ed delle acque reflue domestiche devono essere dotati di un pozzetto di ispezione come indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante rispettivamente sotto le voci allegato "B", "C" e "D".

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n. 53023 del 27.06.2012.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciato dalla Provincia di Ferrara, Atto P.G. n. 53023 del 27.06.2012.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla società HERA Direzione Tecnica, alla Provincia di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.